

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO

Sezione Unica Promiscua

Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 516/2020 promossa da:

ORTOFRUTTA SOL SUD SCA (C.F. 01765170707), con il patrocinio dell'avv. PETRELLA MATTEO, elettivamente domiciliato in Via Marra, 10 86035 Larino ITALIA, presso il difensore avv. PETRELLA MATTEO

ATTORE

contro

LE SPECIALITA' ITALIANE SRL (C.F. 05041789650), con il patrocinio dell'avv. MAURIELLO WALTER, elettivamente domiciliato in VIA F. IANNACCONE, 7 null 83100 AVELLINO, presso il difensore avv. MAURIELLO WALTER

CONVENUTO

CONCLUSIONI delle PARTI : all' udienza del 06.04.2022, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta prevista dall' art 221 co d d l n 34 / 20, le parti concludevano come da note depositate in via telematica, che si hanno per richiamate e trascritte nella presente sentenza.

In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo " svolgimento del processo " e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.

La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU (n. 64/15) .

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato la Ortofrutta Sol Sud sca proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.133/2020 del 16/06/2020 con cui il Tribunale di Larino le ingiungeva il pagamento in favore de Le Specialità Italiane srl della somma di euro 47.760,45, oltre interessi come da domanda, spese e competenze della procedura monitoria.



La Ortofrutta Sol Sud chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto per essere stato emesso da giudice incompetente , nonché per inidoneità della documentazione depositata con il ricorso a dimostrare l'esistenza del credito e , infine , in ragione della illegittimità dell'applicazione degli interessi monitori .

Nello specifico l' opponente osservava che la incompetenza dell' intestato Tribunale, e più in generale del giudice ordinario, ad emettere il monitorio opposto deriva dalla clausola n. 8 contenuta nel "Contratto per la cessione di pomodoro da industria campagna di trasformazione 2019 n.57 del 13/06/2019", approvata specificamente con la doppia sottoscrizione (allegato n. 1 all' atto di citazione) con cui le odierne parti prevedevano di "risolvere le controversie che dovessero insorgere tra loro esclusivamente in merito all'applicazione delle penali previste al punto 5) "Indennità" del presente contratto di fornitura, mediante arbitrato irrituale che verrà affidato ad un collegio di tre soggetti, dei quali due di nomina di ciascuna delle due parti ed uno, con funzione di Presidente, di nomina di parte terza".

Si costituiva in giudizio Le Specialità Italiane srl con comparsa di costituzione in cui evidenziava la sussistenza della competenza del presente Tribunale e non del collegio arbitrale a conoscere del ricorso, non vertendosi in ipotesi di controversia, " ma solo di reticenza al pagamento ", aggiungeva che la mancata consegna di parte dei prodotti alimentari da essa acquistati era stata riconosciuta per iscritto dalla Ortofrutta e chiedeva pertanto il rigetto dell' opposizione.

Alla prima udienza veniva sospesa la provvisoria esecutività del monitorio opposto , quindi la causa veniva trattenuta per la decisione all' udienza del 13.04.2022 .

Va preliminarmente esaminata l'eccezione, sollevata dall'opponente, di incompetenza del Tribunale di Larino ad emettere il decreto ingiuntivo opposto per essere riservata la decisione sulla controversia oggetto del presente procedimento ad un collegio arbitrale.

Assume conseguentemente valenza determinante ai fini dello scrutinio della detta eccezione il richiamo dell' art. 8 dell' accordo concluso tra le odierne parti processuali in data 13.06.2019, che prevede "la risoluzione delle controversie insorte tra loro esclusivamente in merito all' applicazione delle penali di cui all' art. 5 mediante arbitrato irrituale "e dell' art. 5 dello stesso contratto, che prevede l' applicazione della penale nel caso di violazione dell' obbligo di consegnare e di quello di accettare i quantitativi di materia prima contrattata.

Tanto premesso , occorre accertare se la somma per il cui pagamento parte opposta ha richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo n.133 / 20 costituisca o meno la penale prevista dagli artt. 5 / 8 del contratto sopra citato .

Ebbene, nel ricorso per decreto ingiuntivo la ditta opposta lamenta la mancata consegna dei quantitativi di pomodoro da parte dell' opponente e richiama espressamente l'applicazione della penale (pag. 1 del ricorso "per il mancato rispetto dell'obbligo di consegna da parte del produttore è prevista una penale..").

E dunque dal tenore letterale – inequivocabile – del ricorso per decreto ingiuntivo si evince che la somma per il cui pagamento è stata richiesta ed ottenuta l'ingiunzione costituisce la penale prevista dagli artt. 5 / 8 dell'accordo concluso tra le parti e da tanto discende il difetto di giurisdizione del giudice ordinario , e quindi dell'intestato Tribunale , ad emettere il monitorio opposto , per essere riservata ogni decisione circa l'applicazione di detta penale ad un collegio arbitrale , come da previsione del citato art. 8 dell'accordo .

Il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato in quanto emesso da giudice non dotato di competenza ad emetterlo .

Alle parti deve poi essere concesso il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi all'arbitro, e tanto sulla scorta del dictum della sentenza della Corte Costituzionale n 233 / 13, che ha dichiarato



Sentenza n. 459/2022 pubbl. il 22/09/2022 RG n. 516/2020

costituzionalmente illegittimo l' art. 819 ter cpc nella parte in cui escludeva l' applicabilità di regole corrispondenti all' art 50 cpc nei rapporti tra arbitrato e processo ed ha conseguentemente ammesso l' applicabilità di tale norma nel caso di trasmigrazione della causa dal giudice ordinario agli arbitri (cfr Trib. Bologna n 871 / 20).

La decisione della controversia sulla base dell'accoglimento dell'eccezione preliminare svolta dalla Ortofrutta rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di opposizione delineati nell'atto introduttivo del presente giudizio.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in base allo scaglione per valore del d m n 55 / 14 comprendente l'importo pari al decisum.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara l' incompetenza dell' intestato Tribunale in relazione alla domanda proposta da Le Specialità Italiane a mezzo del decreto ingiuntivo opposto n. 133 / 2020 , per essere competente al riguardo il collegio arbitrale indicato dall' art. 8 del contratto concluso tra le parti il 13.06.2019 ;

per l'effetto revoca il predetto decreto ingiuntivo ;

fissa alle parti il termine di 3 mesi a far data dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al collegio arbitrale;

condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente ,liquidate in euro 5770 , di cui 270 per spese e $\,$ 5500 per compenso professionale , oltre rimborso forfettario $\,$ 15 $\,$ % , iva e cap .

Larino, 21 settembre 2022

Il giudice dott. Riccardo De Mutiis

